



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n.1227

Anno 2003

R.g. n. 539

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2<sup>a</sup> Sezione – ha Anno 1995  
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 539/1995, proposto da MASIELLO Eugenio, GARNERO Alberto e AIMONE Arnaldo, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Paolo Videtta, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati , in Torino, Via Cernaia n. 30,

contro

il COMUNE di TORINO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giambattista Rizza ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Torino, Palazzo Civico, Avvocatura Comunale, Piazza Palazzo di Città n. 1,

per l'annullamento

- del diniego di inquadramento nel 10° livello – Dirigente di Settore Amministrativo – di cui alla nota 30.12.1994 n. 13125,
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 5 marzo 2003 il Referendario Mariangela Caminiti e comparso l'avv. Videtta per i ricorrenti e l'avv. Caldo, su delega dell'avv. Rizza per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

#### FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 1° marzo 1995, e depositato il successivo 21 marzo, i ricorrenti hanno impugnato il diniego di inquadramento nel 10° livello - Dirigente di Settore Amministrativo- di cui alla nota 30.12.1994 n. 13125, del Settore IV, Gestione e Pianificazione del Personale della Città di Torino.

Al riguardo, hanno riferito di prestare servizio quali Dirigenti di Servizio Amministrativo presso il Comune di Torino e di aver partecipato al concorso per Dirigente di settore amministrativo, classificandosi utilmente nella relativa graduatoria, approvata con delibera della Giunta Municipale del 21.1.1992, esecutiva dall'11 febbraio successivo.

I ricorrenti dichiarano di aver ricevuto comunicazione dal Comune circa l'esito del concorso con la precisazione che con la delibera suddetta è stata disposta la nomina dei primi 8 classificati e la graduatoria stessa è stata dichiarata valida per il conferimento dei posti eventualmente disponibili entro tre anni dalla data di esecutività della deliberazione.

Con delibere successive della Giunta Municipale sono stati nominati il 9° e il 10° classificato. In seguito, rendendosi disponibili dodici posti di Dirigente di Settore Amministrativo, per cessazione dal servizio di personale, i ricorrenti hanno chiesto all'Amministrazione, in esecuzione della delibera 21.1.1992, approvativa della graduatoria e della successiva

nota confermativa, la nomina a Dirigente di Settore Amministrativo.

Con delibera del Consiglio Comunale 17.3.1994, l'Amministrazione ha approvato la pianta organica, mantenendo la dotazione dei Dirigenti di Settore a 41 unità e riducendo il numero dei Dirigenti di Servizio da 83 unità a 68.

Con atto notificato il 7.12.94 i ricorrenti hanno invitato l'Amministrazione a provvedere alla nomina a Dirigente e a fornire una risposta entro trenta giorni.

In risposta a ciò, con la nota 30.12.1994, l'Amministrazione comunale ha eccepito che: la quantificazione in organico di 41 unità ha valore meramente ricognitivo e non corrispondente alla volontà dell'Amministrazione; il Comune ha avviato un progetto di ristrutturazione riducendo notevolmente i posti in questione; le nomine non rientrano nella volontà dell'ente e che tali istanze non possono trovare accoglimento.

Al riguardo, i ricorrenti hanno dedotto, con i motivi di ricorso, che quanto affermato dal Comune sarebbe erroneo atteso che la delibera con cui il Comune avrebbe adottato la ristrutturazione dell'organico è stata bloccata dal CO.RE.CO. e l'organico dei Dirigenti di 10° livello sarebbe tuttora di 41 unità, di cui 11 scoperti. Inoltre, lamentano che l'Amministrazione avrebbe coperto i posti di Dirigenti di Servizio e di Settore con comandi "a scavalco", dimostrando così che l'organico attuale sarebbe insufficiente a coprire i posti disponibili e che la struttura non potrebbe essere ridimensionata. Considerando, altresì che ai sensi dell'art. 22, comma 8, L. 23.12.1994, n. 724 la validità della graduatoria concernente i ricorrenti sarebbe prorogata fino al 31.12.1997.

L'Amministrazione intimata, con memoria ritualmente depositata si è costituita, ed ha eccepito l'infondatezza del gravame avversario.

Alla pubblica udienza del 5 marzo 2003, le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive domande, ed il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.

#### DIRITTO

Con il gravame in esame i ricorrenti, Dirigenti presso il Comune di Torino, hanno impugnato il diniego di inquadramento nel 10° livello - Dirigente di Settore Amministrativo- di cui alla nota 30.12.1994 n. 13125, del Settore IV, Gestione e Pianificazione del Personale della Città di Torino.

Al riguardo, hanno riferito di aver partecipato al concorso per Dirigente di settore amministrativo, classificandosi utilmente nella relativa graduatoria, approvata con delibera della Giunta Municipale del 21.1.1992, la quale ha disposto la nomina dei primi 8 classificati e la validità della graduatoria stessa per il conferimento dei posti eventualmente disponibili entro tre anni dalla data di esecutività della deliberazione.

Con delibere successive della Giunta Municipale sono stati nominati il 9° e il 10° classificato e si sono resi disponibili dodici posti di Dirigente di Settore Amministrativo, per cessazione dal servizio di personale.

Con delibera del Consiglio Comunale 17.3.1994, l'Amministrazione ha approvato la pianta organica, mantenendo la dotazione dei Dirigenti di Settore a 41 unità e riducendo il numero dei Dirigenti di Servizio da 83 unità a 68 e, conseguentemente, con lettera notificata il 7.12.94, i ricorrenti hanno invitato l'Amministrazione a provvedere alla nomina a Dirigente e a fornire risposta entro trenta giorni.

In risposta a ciò, con la nota 30.12.1994, l'Amministrazione comunale ha

eccepito che: la quantificazione in organico di 41 unità ha valore meramente ricognitivo e non corrisponde alla volontà dell'Amministrazione; il Comune ha avviato un progetto di ristrutturazione riducendo notevolmente i posti in questione; che le nomine non rientrano nella volontà dell'ente e che tali istanze non possono trovare accoglimento.

Al riguardo, i ricorrenti hanno dedotto, con i motivi di ricorso, che quanto affermato dal Comune sarebbe erroneo atteso che la delibera con cui il Comune avrebbe adottato la ristrutturazione dell'organico è stata bloccata dal CO.RE.CO. e l'organico dei Dirigenti di 10° livello sarebbe tuttora di 41 unità, di cui 11 scoperti. Inoltre, lamentano che l'Amministrazione avrebbe coperto i posti di Dirigenti di Servizio e di Settore con comandi "a scavalco", dimostrando così che l'organico attuale sarebbe insufficiente a coprire i posti disponibili e che la struttura non potrebbe essere ridimensionata.

2. I motivi sono infondati.

Ritiene il Collegio che nel caso in cui l'inquadramento del pubblico dipendente non deriva in via automatica dalla legge, ma è demandato all'Amministrazione, la valutazione dei propri dipendenti nell'ambito dell'organizzazione propria ai fini della attribuzione di un determinato status rientra nella attività discrezionale. Pertanto, nella determinazione della pianta organica dei dipendenti l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità sindacabile solo in presenza di gravi vizi logici (così TAR Puglia, Lecce, Sez. II 9 marzo 2001, n. 980; TAR Lazio, Sez. II ter, 30 agosto 2002, n. 7484).

Giova altresì evidenziare che è orientamento costante della giurisprudenza

(cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 16 marzo 2002, n. 161) ritenere che la pianta organica e le sue modificazioni prescindono dal soggetto che occupa il posto, essendo essa una astratta configurazione delle esigenze organizzative dell'Ente, la cui funzione è quella di individuare, categoria per categoria, il numero di lavoratori di cui l'Ente ritiene necessario avvalersi per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Passando al caso di specie, occorre rilevare che, a seguito delle procedure concorsuali dell'approvazione della graduatoria degli idonei, l'Amministrazione aveva contestualmente nominato, in ragione delle disponibilità, i primi otto classificati. Pertanto, non sussisteva alcun obbligo per l'Amministrazione comunale di assumere gli idonei della graduatoria. Ciò anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia di pubblico impiego non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di nominare gli idonei nei posti vacanti, in quanto ha piena discrezionalità sull'utilizzazione delle graduatorie (Cfr. C.G.A. Reg. Sicilia, 15 gennaio 2002, n. 17, TAR Campania, Napoli, 4 aprile 2002, n. 1859; TAR Piemonte, Sez. II, 29 marzo 1996, n. 210; Cons. Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2000, n.1040), atteso che, tra l'altro, la posizione del candidato dichiarato idoneo non genera un diritto soggettivo perfetto alla nomina (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, 12 aprile 2002, n. 369).

Inoltre, a ben vedere, con la successiva deliberazione il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale del 17.3.1994, ha rideterminato le dotazioni organiche della civica Amministrazione; ma si è trattato di una rideterminazione "provvisoria" delle dotazioni organiche, adottata in conformità ai principi e ai criteri direttivi del D.Lgs. n. 29 del 1993 e della

successiva Legge 24.12.1993, n. 537, che necessitava della rilevazione dei carichi di lavoro e dei controlli necessari per la rideterminazione “definitiva” (cfr. punto 3. della deliberazione Cons. Com. citata). Sulla base di ciò si conferma la natura meramente ricognitiva e provvisoria della rideterminazione della pianta organica per la quale tuttavia, come sopra detto, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’adozione e la stessa può legittimamente non coprire taluni dei posti in organico, nell’esercizio del proprio apprezzamento discrezionale in ordine alle esigenze organizzative e operative cui fare fronte (in tal senso anche, TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 ottobre 2001, n. 1348).

Sulla base di ciò, il motivo del difetto di motivazione del provvedimento impugnato dedotto dai ricorrenti non si presenta assistito da elementi di fondatezza, atteso che l’Amministrazione dopo aver adeguatamente evidenziato la provvisorietà della determinazione della dotazione organica in questione, ha evidenziato anche la natura meramente ricognitiva, e non definitiva, della pianta organica legata anche ad un successivo progetto più generale di ristrutturazione dello stesso Comune, ribadendo altresì il principio della non obbligatorietà per quest’ultimo della copertura dei posti in organico vacanti.

Infine, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto dai ricorrenti, sulla validità della graduatoria (scaduta il 10 febbraio 1995) in quanto prorogata al 31 dicembre 1997, ai sensi dell’art. 22, comma 8, Legge 23 dicembre 1994, n. 724, il Collegio ribadisce l’orientamento giurisprudenziale, circa l’interpretazione da attribuire a detta norma, sostenendo che, in tema di copertura dei posti disponibili mediante utilizzazione delle graduatorie dei

concorsi già espletati, approvate dopo il 1° gennaio 1992, la stessa disposizione non è applicabile al reclutamento del personale dirigenziale disciplinato dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 (Cfr. Ex multis, TAR Lazio, Sez. I, 18 aprile 2001, n. 3266).

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, stante l'infondatezza delle censure dedotte.

Sussistono, peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 5 marzo 2003, con l'intervento dei magistrati:

- |              |          |                            |
|--------------|----------|----------------------------|
| - Giuseppe   | CALVO    | - Presidente               |
| - Bernardo   | MASSARI  | - Primo Referendario       |
| - Mariangela | CAMINITI | - Referendario - estensore |

Il Presidente L'Estensore

f.to Calvo

f.to Caminiti



Il Direttore di Segreteria  
f.to Ruggiero

Depositata in Segreteria a sensi  
di Legge il 15 ottobre 2003  
Il Direttore della Sezione  
f.to Ruggiero